



COMUNE DI GENOVA

Prot.: PG/2016/337574

Genova, li 7 Ottobre 2016

Ai Signori  
Presidente del Consiglio comunale

Segretario Generale

Dirigente Responsabile Settore Giunta  
e Consiglio comunale  
Direzione Segreteria Organi  
Istituzionali

Loro Sedi

OGGETTO: modifiche alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare numero 182 del 01.07.2016 "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani. Abrogazione del "Regolamento sugli interventi di volontariato" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 126 del 22.11.1999".

In relazione all'oggetto, a seguito dell'iscrizione all'ordine del giorno della Prima Commissione consiliare Affari istituzionali e generali del 16.7.2016, dell'esame istruttorio in sede delle commissioni municipali e dei pareri già espressi dai consigli municipali dei Municipi Centro Ovest, Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Valpolcevera e Medio Levante si chiede di apportare le seguenti modifiche all'allegato, parte integrante e sostanziale della deliberazione:

#### **Articolo 4 - Cittadini attivi**

**aggiungere** un nuovo comma 7 bis (con successiva rinumerazione dell'articolato):

Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani possono costituire progetti di cittadinanza attiva aperti a persone di minore età, singole, associate e/o partecipanti ad enti e organizzazioni, ai sensi della Legge 176/91 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e coerentemente con le Linee di Indirizzo della Regione Liguria in materia di partecipazione minorile, nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire che impongono la garanzia di persone maggiorenni nell'ambito della sottoscrizione di patti di collaborazione.



COMUNE DI GENOVA

### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

**correggere** alla lettera g), dopo la dicitura "coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto" l'errore materiale "dagli articoli 17 e 18 del presente regolamento" con "dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento".

**aggiungere** la lettera o) con la previsione che si riporta di seguito:

la composizione di eventuali gruppi di persone di minore età, la loro forma di associazione e le persone adulte referenti ai fini della garanzia di sottoscrizione dei patti.

**aggiungere** il comma 4 con la previsione che si riporta di seguito:

Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione ordinari e complessi il dirigente responsabile costituisce, ove necessario, un gruppo di lavoro comunale e/o municipale e concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.

### **Articolo 6 – Disposizioni generali**

**sostituire** il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito:

Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei patti, si individua una unità organizzativa responsabile del procedimento per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio). La collocazione nell'organigramma dell'Ente ed il relativo funzionigramma, da definire in base al comma 1, risponderanno ad attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni.

**sostituire** il comma 3 con la previsione che si riporta di seguito:

Tale unità organizzativa, in collaborazione con i Municipi in cui ricadono i beni e le Direzioni competenti;

**sostituire** il comma 3 lettera b) con la previsione che si riporta di seguito:

b) esamina e sistematizza le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, collabora con il dirigente responsabile del confronto con il soggetto proponente e della coprogettazione del patto di collaborazione e coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte;

**eliminare** il comma 4 (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione ordinari, il dirigente responsabile dispone se procedere direttamente ovvero mediante la costituzione di un gruppo di lavoro comunale e/o municipale.

**eliminare** il comma 5 (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Ai fini della valutazione di ogni proposta di collaborazione pervenuta per i patti complessi, il dirigente responsabile costituisce, ove necessario, un



COMUNE DI GENOVA

gruppo di lavoro comunale e/o municipale e concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.

### **Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari**

**sostituire** il comma 5 con la previsione che si riporta di seguito:

Per i patti di collaborazione ordinari il dirigente responsabile è quello del Municipio in cui ricade il bene, che verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato.

### **Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi**

**sostituire** il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito:

La giunta comunale propone al consiglio comunale i beni comuni che compongono il catalogo dei beni oggetto di patti complessi con i cittadini attivi quale allegato aggiuntivo all'elenco di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, cosiddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni, previa acquisizione del parere del consiglio del Municipio in cui ricade il bene.

**inserire** dopo il comma 2 il comma 2bis, che si riporta di seguito (con successiva rinumerazione di tutti i commi dell'articolo):

I consigli municipali possono proporre beni comuni da inserire nel catalogo secondo la procedura relativa alle proposte di cui all'articolo 9 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale.

**correggere** al comma 4, dopo la dicitura "percorso di dialogo e confronto sui beni comuni previsto" l'errore materiale "all'articolo 22 lettera f)" con "all'articolo 2 lettera f)"

**sostituire** il comma 4 con la previsione che si riporta di seguito:

La giunta comunale, a seguito dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle risorse ivi previste, predispone, previa acquisizione del parere dei Municipi interessati, per uno o più beni oggetto del catalogo, un avviso pubblico per raccogliere le proposte di collaborazione relative ai beni oggetto dell'avviso. L'avviso individua i termini entro i quali possono essere presentate le proposte di collaborazione e, nel caso di proposte riferite agli stessi beni o spazi, approva lo svolgimento sia del percorso di dialogo e confronto sui beni comuni previsto all'articolo 2 lettera f) sia di un procedimento di selezione ed i relativi criteri da utilizzare nel caso in cui non si pervenga ad un'unica proposta progettuale, assegna eventuali risorse finanziarie. Tale avviso designa, altresì, il dirigente responsabile sia della sottoscrizione del patto di collaborazione sia del suddetto procedimento di selezione.

**sostituire** il comma 5 con la previsione che si riporta di seguito:



COMUNE DI GENOVA

Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso il dirigente responsabile, previa acquisizione del parere del Municipio in cui ricade il bene, ne dà comunicazione ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

**sostituire** il comma 6 con la previsione che si riporta di seguito:

Il patto di collaborazione complesso viene predisposto dal dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato.

### **Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici**

**sostituire** il comma 5 con la previsione che si riporta di seguito:

Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

### **Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali**

**sostituire** l'articolo con la previsione che si riporta di seguito:

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;
  - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore
  - d) sia data comunicazione preventiva entro 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa sul portale del regolamento di cui all'articolo 17;
  - e) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti nel portale di cui all'articolo 17.
3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione



COMUNE DI GENOVA

della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

#### **Articolo 14 - Formazione e percorsi educativi**

**aggiungere** un nuovo ultimo comma 4 con la previsione che si riporta di seguito:

Il Comune promuove i patti di collaborazione, come forma concreta di cittadinanza attiva, per e con i cittadini minorenni, attraverso associazioni, scuole, comitati di cittadini di maggiore età e attraverso ogni altra forma che consenta alle persone di minore età – con i necessari supporti di legge da parte di adulti maggiorenni titolati a garantire i patti stante le norme civilistiche – di esercitare il loro diritto/dovere alla partecipazione della cura e promozione dei beni pubblici.

#### **Articolo 16 - Comunicazione**

**aggiungere** il comma 1 bis con la previsione che si riporta di seguito:

Il Comune nel perseguire tale finalità abbatte ogni ostacolo di natura culturale, linguistica, tecnologico o di qualsiasi altro genere affinché i cittadini possano accedere all'esercizio delle opportunità previste nel presente regolamento.

#### **Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web**

**eliminare** la seguente frase dal comma 1:

“essenziale al fine del buon funzionamento del presente regolamento”

**sostituire** nei commi 3, 4, e 5:

l'espressione “valutazione” con l'espressione “rendicontazione”

**aggiungere** due nuovi comma (con successiva rinumerazione dell'articolato):

Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

#### **Articolo 18 - Prevenzione dei rischi**



COMUNE DI GENOVA

**aggiungere** il comma 2 bis (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

**aggiungere** il comma 3 bis (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Trattandosi di interventi d'interesse pubblico il Comune stipulerà apposite polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

**eliminare** il seguente comma 6 (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Il Comune resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

### **Articolo 21 - Clausole interpretative**

**aggiungere** il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito (con successiva rinumerazione dell'articolo):

L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

**aggiungere** il comma 3 con la previsione che si riporta di seguito (con successiva rinumerazione dell'articolo):

La giunta comunale è autorizzata ad apportare al testo del presente regolamento le modifiche strettamente indispensabili ad adeguare lo stesso a normative sopravvenute e che comportino unicamente esercizio di discrezionalità tecnica, purché tali modifiche siano di limitata entità e risultino coerenti con l'impianto generale del regolamento medesimo. Delle modifiche viene fornita informativa al Consiglio comunale ed ai Municipi.

Si chiede, altresì, di apportare le seguenti modifiche al testo della proposta di deliberazione:

### **aggiungere al Dato atto che di pagina 7**

sussistono negli attuali stanziamenti del bilancio comunale fondi destinati ai Municipi su capitoli "Acquisti di beni per volontariato", così come previsto da



COMUNE DI GENOVA

il "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999;

**aggiungere un punto 8 nel dispositivo:**

garantire gli attuali stanziamenti del bilancio comunale destinati ai Municipi su capitoli "Acquisti di beni per volontariato", in continuità con quanto previsto da il "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999;

**aggiungere un punto 9 nel dispositivo:**

prevedere, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, nel periodo di sperimentazione, risorse adeguate da destinare ai Municipi all'attivazione di patti di collaborazione ordinari non assimilabili agli interventi previsti da il "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999.

**aggiungere un punto 10 nel dispositivo:**

destinare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, nel periodo di sperimentazione, risorse adeguate da destinare all'attivazione di patti di collaborazione complessi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Gabinetto del Sindaco

Marco Speciale

*(Documento firmato digitalmente)*

I consiglieri proponenti

Monica Russo, Nadia Canepa, Barbara Comparini, Lucio Padovani

*(Documento firmato digitalmente)*